

**R.G. 8/2022 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
(MONTELEONE MARIA LETIZIA)**



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE**

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 *ter* e ss. L. n. 3/2012, depositato in data 14/7/2022 da Monteleone Maria Letizia, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe;

letta la relazione del Professionista Rag. Giuseppe Aprile, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo;

ritenuto che la debitrice versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) L. cit.;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 *ter* comma 3 L. cit.;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, Rag. Giuseppe Aprile, conforme ai requisiti contenutistici prescritti dall'art. 14 *ter* comma 3;

rilevato che la ricorrente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 *quinquies*, comma 1);

esaminato l'elenco, fornito dalla ricorrente, delle somme necessarie per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, e ritenuto che il limite di cui all'art. 14 *ter* comma 6 lettera b) può essere individuato nella somma di € 1.240,00 mensili;

considerato che la liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 1., comprende tutti i beni del debitore e che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, con il decreto di apertura della liquidazione il giudice "e) *ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi*";



ritenuto che, in considerazione delle gravi e specifiche ragioni addotte dalla ricorrente (stato di invalidità, necessità di accompagnare i figli a scuola e di recarsi al lavoro), la stessa può essere autorizzata a continuare ad utilizzare la autovettura [REDACTED]

ritenuto, inoltre, che la stessa può, allo stato, essere autorizzata a continuare ad abitare l'immobile del quale risulta comproprietaria, con onere per il Liquidatore di verificare le condizioni pattuite al riguardo in sede di separazione consensuale;

ritenuto, infine, che deve provvedersi alla nomina del liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012 di Monteleone Maria Letizia (C.F. MNTMLT84P52G273L);

nomina liquidatore l'Avv. Corrado Baldo;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ult. co. L. n. 3/2012), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

fissa, ai sensi dell'art. 14 *quater* comma 6 lett. b, in € 1.240,00 la somma necessaria al mantenimento della debitrice e del relativo nucleo familiare;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta e, comunque, prima del completamento di ogni operazione di liquidazione;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;

autorizza la ricorrente a continuare, allo stato, ad utilizzare l'autovettura [REDACTED] ad abitare l'immobile del quale risulta comproprietaria;

dispone che il Liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, come prescritto dall'art. 14 *sexies* L. cit., nonché a porre in essere tutte le attività di cui agli artt. 14 *octies* (formazione del passivo), 14 *novies* (elaborazione del programma di liquidazione; amministrazione del patrimonio di liquidazione; cessione dei crediti dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda; vendite tramite procedure competitive; valutazione in ordine alla possibilità di subentrare nelle procedure esecutive pendenti) e 14 *decies* (esercizio delle azioni).

Si comunichi.

Palermo, 16/7/2022

Il Giudice delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.





STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER E S.S. L.3/2012

Della Sig.ra Monteleone Maria Letizia (C.F. MNTMLT84P52G273L), nata a Palermo il 12.09.1984 ed ivi residente in via Giulio Sarmiento n.5, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec: ettorevolpe@pec.it; fax: 091.651.64.64)

PREMESSO

- Che l'odierna istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.
- Che, per tale ragione, presentava domanda all'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, al fine di essere coadiuvata nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato quale gestore della crisi il Dott. Giuseppe Aprile.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Gestore nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano del consumatore, e/o in subordine, di accordo per la composizione



della crisi da sovraindebitamento ed in ultimo subordine di liquidazione dei beni.

I. Sui requisiti di ammissibilità.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, il proponente:

- a)** come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)
- b)** è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- c)** non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.
- d)** non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 32012;
- e)** non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- f)** non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g)** non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- h)** non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.



Dopo la separazione, venuto del tutto meno l'apporto economico del coniuge (coobbligato di fatto in tutte le esposizioni) la situazione economica della sig.ra Monteleone degenerava, trovandosi ella a dover provvedere con il suo unico e modico stipendio a tutte le spese del nucleo familiare, che constava e consta di [REDACTED] con il carico di necessità che tale condizione comporta. Va osservato, inoltre, che a causa della perdita del lavoro, l'ex marito non è più stato in grado di provvedere al regolare pagamento delle somme stabilite a titolo di mantenimento per i figli.

Sempre nel 2019 la sig.ra Monteleone affrontava spese straordinarie per il figlio [REDACTED], ed in specie costi per prestazioni odontoiatriche per complessivi euro 800,00, pagati ratealmente come da fatture allegate.

Ed ancora, la stessa istante dal settembre 2017 al mese di luglio 2020 ha dovuto sostenere spese odontoiatriche, finalizzate all'applicazione di apparecchio ortodontico superiore e inferiore, per euro 2.895,00, anche queste rateizzate mensilmente con pagamenti da euro 100,00.

Va ancora riferito che la sig.ra Monteleone, a seguito di [REDACTED]

[REDACTED] in data 05.06.1987, [REDACTED] dal 15.04.2009 [REDACTED],

Nonostante [REDACTED] sia risalente negli anni, la sig.ra Monteleone periodicamente si sottopone [REDACTED]

In capo all'istante incidono oggi inoltre integralmente i costi, dapprima condivisi con l'ex marito, sostenuti per consentire al figlio [REDACTED] di [REDACTED] la frequenza della scuola dell'infanzia, scelta condivisibile, oltreché obbligata, considerato che la sig.ra Monteleone deve pur attendere agli impegni lavorativi.

Gli accadimenti sopra rappresentati hanno naturalmente alterato l'equilibrio economico finanziario dell'istante, che mai ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere.

Ad oggi, purtroppo, essendo venuto meno ogni apporto da parte del coniuge coobbligato, che come ribadito risulta oggi disoccupato, l'istante si trova



nell'impossibilità di continuare i pagamenti delle rate del mutuo e suo malgrado dal mese di aprile 2021 ha sospeso i pagamenti. In verità a seguito di richiesta di sospensione rate da parte dei mutuatari la banca concedeva già da mese di ottobre 2019 una sospensione di 12 mesi cui si aggiungevano ulteriori 6 mesi da ottobre 2020 a marzo 2021.

La situazione di grave difficoltà economica pertanto trova primario origine in un evento ben definiti, ossia il degenerante calo reddituale del coniuge e coobbligato intervenuto dal 2016 sino al suo definitivo venir meno, e la separazione, nel 2019, in seguito alla quale sono rimasti integralmente in capo all'istante le spese di sostentamento del nucleo familiare.

Di seguito si riporta tabella attestante il trend reddituale [REDACTED]

Dati reddituali storici Sig. [REDACTED]				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
CU 2021/2020				
730 2020/2019	Inps/altri redditi	10.320,00	10.320,00	858,34
730 2019/2018	Impiegato supermrcat [REDACTED]	10.065,00	10.065,00	838,75
730 2018/2017	Impiegato supermrcat [REDACTED]	12.022,00	12.022,00	1.001,84
730 2017/2016	Impiegato supermrcat [REDACTED]	14.684,00	14.684,00	1.223,67
730 2016/2015	Impiegato supermrcat [REDACTED]	16.558,00	16.558,00	1379,84

Le concause che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento sono infatti da rinvenire nel progressivo decremento del reddito familiare conseguente, dapprima, al diminuire degli introiti percepiti dall'ex coniuge e coobbligato, ed infine nel loro definitivo venir meno.

Sul punto, è dato sottolineare come la rilevanza dell'apporto prima proveniente [REDACTED] risulta ancor più evidente nella misura in cui pressoché la totalità dei debiti in capo all'istante sono stati contratti congiuntamente dai coniugi e dunque la capacità di pagamento era chiaramente parametrata sul complessivo dato reddituale del nucleo familiare.



Ma v'è di più, tutte le obbligazioni sono state contratte dai coniugi in un momento antecedente l'insorgere del fattore di crisi, sicché non può esservi modo di dubitare dell'assenza di colpa grave in capo ai contraenti.

L'unico debito che vede obbligata la sola parte istante è il contratto di mutuo contro cessione del quinto stipulato in data 18.04.2018. Orbene, è evidente che le somme introitate siano state ancora una volta destinate nel tempo a consentire il pagamento dei ratei, ed in particolare di quelli del mutuo ipotecario. Sul punto si richiama la pronuncia del **Tribunale di Napoli Nord, 11 luglio 2021. Est. Magliulo** secondo cui *“l'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del consumatore, che anzi ha dimostrato l'intenzione di pagare le rate con puntualità anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano”*. Detta pronuncia appare in ogni sua parte sovrapponibile al caso di specie (sia in ordine alle condizioni soggettive del debitore, sia per ciò che concerne la condotta delle finanziarie erogatrici). Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierna istante, era senz'altro conosciuto dall'istituto finanziario. Infatti, l'iscrizione in Banca Dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, precipua regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il



“merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”*. Dunque, in questo caso l’istituto erogatore (la cessionaria del quinto) era senz’altro a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria della richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Peraltro, con espresso riferimento ai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, la stessa Banca d’Italia, nella prefazione agli orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio del 27.03.2018, ha affermato che *“comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto, con riflessi per clientela per lo più fragile, hanno indotto la Banca d’Italia a intervenire con due comunicazioni al sistema già nel 2009 e 2011. L’attività di controllo più recente e il confronto con il mercato di aprile 2016 hanno messo in evidenza il permanere di criticità nel settore e nei comportamenti verso clienti, che incidono sul livello e la struttura dei costi, sia per le prime erogazioni sia, soprattutto, nei casi assai frequenti di rinnovo delle operazioni (non sempre rispondenti a reali esigenze finanziarie del cliente). Tra le cause, vi sono condotte opportunistiche di alcuni operatori e delle reti collocatrici”*.

Sempre la Banca d’Italia, e con il medesimo documento mosso proprio dalla necessità di intervenire come argine per le condotte improprie e scorrette dei finanziatori, afferma a più riprese che:

- *“La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro”* (Cfr. Sez. I par. 1);



- *“Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fomite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti”* (Sez. I par. 2). Nella nota a piè di pagina è poi espressamente affermato che la piena vincolatività per i contratti *de quo* del disposto di cui al richiamato art. 124 bis TUB.
- *“Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge”* (Sez. I par. 3);
- *Sono state segnalate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione anche prima che siano decorsi i termini normativamente previsti e fra queste condotte rientra la prassi di concedere prestiti personali, erogati in anticipo rispetto al momento in cui sarà possibile il rinnovo della CQS. (...). Si ritiene elusivo della normativa vigente accordare credito per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, funzionale alla successiva stipula di un nuovo contratto di CQS. Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte. Resta ovviamente ferma la necessità di rispettare le riserve di attività per la concessione del credito.*

È poi d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti



finanziatori in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio. Diversamente, l'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, ha eliso ogni riferimento alla "meritevolezza", restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore *"a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media"* (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12 bis L. 3/2012 "finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di



ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Il valore delle esposizioni debitorie riferibili alla sig.ra Monteleone ammonta a complessivi euro 188.752,80 come di seguito rappresentate. Va sin d'ora osservato come la totalità delle obbligazione contratte vedano cointestatario [REDACTED] ad eccezione del contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio.

1) Debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo per mutuo ipotecario stipulato in data 16.05.2014 dal valore originario di euro 132.000,00 da pagarsi in 360 rate da euro 591,00, contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare. Il mutuo è cointestato [REDACTED]

[REDACTED] Ad ottobre 2019, in ragione delle vicissitudini lavorative sopra rappresentate, i mutuatari ottenevano dalla Banca una prima sospensione per n. 12 rate cui si aggiungeva un ulteriore periodo di 6 mesi da ottobre 2020 a marzo 2021. Il periodo di sospensione concessa decorreva dalla rata del mese di ottobre 2019 che risultava impagata. Tuttavia, le difficoltà economiche ormai cristallizzatesi non hanno consentito all'istante di riprendere il regolare pagamento dei ratei correnti. Alla data del 22.06.2022, le rate impagate risultano quindici per un totale di 8.802,65, ed il capitale residuo è pari ad euro 113.123,14. Il debito residuo è dunque quantificato in 121.925,79 come da comunicazione della creditrice al mutuatario del 22.06.2022.

2) Debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo per prestito di consolidamento n. 82044958587 stipulato in data 24.01.2020, valore



finanziato euro 5.235,00 per 180 mesi e rate da euro 56,45. La posizione vede l'ex coniuge quale cointestatario. Con tale operazione, l'istante ed il coniuge rientravano da un fido accordato in conto corrente in data 27.02.2014 per un debito a carico di euro 2.000,00.

Ad oggi risultano n.15 rate scadute e non pagate per complessivi euro 846,79 ed il capitale residuo alla data dell'ultimo pagamento risalente al mese di aprile 2021 è di euro 4.963,02. Il debito complessivo è pertanto pari ad euro 5.809,81 come da comunicazione della creditrice al mutuatario del 22.06.2022.

3) Debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo per prestito personale n. 0073569516 dal valore originario di euro 4.900,00, stipulato contestualmente al mutuo ipotecario, con il quale la banca ha finanziato il costo di una polizza abbinata al mutuo che prevedeva il pagamento di n. 360 rate di euro 23,75

Ad oggi risultano n.15 rate scadute e non pagate per complessivi euro 353,67 ed il capitale residuo è di euro 4.118,51. Il debito complessivo è pertanto pari ad euro 4.472,18 come da comunicazione della creditrice al mutuatario del 22.06.22.

4) Debito nei confronti di Ifis NPL s.p.a. per posizione comune all'ex coniuge. Trattasi di credito originariamente concesso da Findomestic Banca in data 16.06.2014 del valore originario di euro 30.000,00 per 108 mesi e rate da euro 432,70. A seguito dei mancati pagamenti accumulatisi, in data 23.06.2017 il credito veniva ceduto a Banca Ifis Spa per complessivi euro 31.754,67. Banca Ifis s.p.a. otteneva decreto ingiuntivo per euro 32.419,98 di cui euro 24.656,34 in linea capitale, euro 4.457,84 per interessi di mora ed euro 3.305,80 a titolo di rate scadute. Ifis NPL spa frattanto subentrata ad Banca Ifis spa, con atto di precetto intimava il pagamento di euro 39.233,51. A seguito di atto di pignoramento presso terzi e successivo provvedimento di assegnazione del 24.06.2019 per euro 41.031,40, è interveniva trattenuta obbligatoria del quinto sullo stipendio dell'istante dal valore medio di circa 181,12.



Dalla precisazione del credito resa dalla creditrice emergerebbe un debito complessivo di euro 47.366,76 di cui euro 26.962,14 per sorte capitale, euro 208,75 per imposta di registro decreto ingiuntivo, euro 8.507,98 per interessi residui maturati al 26/02/2019 ed euro 10.687,89 per successivi interessi mora maturati fino a 14/10/2021. A seguito delle trattenute operate in busta paga dal mese di giugno 2019 e sino a quelle contabilizzate alla data del 30.06.2022 IFIS ha già incassato euro 6.752,50 e pertanto il debito residuo è quantificabile in euro 40.794,26.

5) Debito nei confronti della società Eurocqs Spa del gruppo bancario Mediolanum per contratto n. 107104 di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 18.04.2018 per un valore di euro 18.840,00 da rimborsare mediante n. 120 rate da euro 157,00. Il valore del debito residuo al 30.06.2022 è di euro 8.595,02.

6) Debito nei confronti di Axctor Capital Italy srl di euro 7.357,91. Trattasi di prestito finalizzato all'acquisto rateale di una autovettura stipulato nel 2014 con Volkswagen Bank GMBH, contratto n. 1332709, che prevedeva un valore finanziato di euro 9.650,80 da rimborsare in 60 rate da euro 177,69. In data 01.10.2020 il credito veniva ceduto *pro soluto* ad Axcator per euro 7.357,91. Inizialmente la società definiva con la debitrice un rientro della somma in 97 rate a far data dal 5.11.2020. Tuttavia, nonostante l'impegno profuso, la sig. Monteleone riusciva a pagare solamente 5 rate dal 18.11.2020 al 18.02.2021 per complessivi euro 635,91. Il debito residuo pertanto è pari ad euro 6.992,00.

7) Debito nei confronti di Riscossione Sicilia per euro 163,74 relativi a bolli auto non pagati.

8) Debito nei confronti della Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanza per bolli auto dal 2017 al 2022 per complessivi euro 824,19. Si rappresenta che il bollo per l'anno d'imposta 2017 rientra fra i carichi iscritti a ruolo presso AdE riscossione e pertanto il valore del debito è pari ad euro 665,26.



La situazione debitoria può essere così riassunta

Tipologia di finanziamento/D ebito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario mobiliare	16/05/2014	0P54073569516	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	132.000,00	591,00	121.925,79	Privilegiato_mobiliare
Mutuo chirografario	24/01/2020	ow82044958587	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	5.235,00	56,45	5.809,81	Chirografario
Fin. Credito al consumo		200699670981180 01406160120	2 - Banca Ifis S.p.a ceduto da Findomestic	47.366,76	181,12	40.794,26	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	18/04/2018	107104	3 - Eurocqs S.p.A./ Gruppo bancario Mediolanum	18.840,00	157,00	8.595,02	Chirografario
Fin. Credito al consumo		1332709	4 - AXACTOR CAPITAL ITALY SRL ceduto da Volkswagen Bank GMBH	9.650,80	76,00	6.992,00	Chirografario
Tributi			6 - Riscossione Sicilia			163,74	Privilegiato_mobiliare
Fin. Credito al consumo	16/05/2014	0073569516	1 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	4.900,00	23,75	4.472,18	Chirografario

IV. Dati reddituali

La sig.ra Monteleone è stabilmente impiegata presso la società [REDACTED] dal 22.06.2009 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time (20 ore settimanali) e percepisce una retribuzione media mensile di circa euro 905,00. A seguito della riforma sull'assegno unico familiare la sig.ra Monteleone percepisce un assegno mensile per i due figli di euro 410,00.

L'istante è oggi l'unica percettrice di redditi del nucleo familiare, oggi composto, oltre che dalla stessa, [REDACTED]. Il reddito dell'istante è dell'intero nucleo familiare è dunque pari secondo quanto rilevabile dalla CU 2022 ad euro 10.868,00 annui oltre alla quota dell'assegno unico familiare, e pertanto il valore medio mensile della retribuzione è complessivamente pari circa ad euro 1.315,00, cui aggiungere (o se si preferisce sottrarre dal monte spese) ai fini del concorso sulle spese di sostentamento per i figli minori il contributo mensile di euro 400,00 posto a carico dell'ex coniuge.



Dati reddituali storici						
Anno	Impiego Debitore Monteleone	Reddito netto annuo Monteleone	Reddito netto	Reddito netto mensile Monteleone	Reddito netto medio mensile	Reddito netto medio mensile complessivo
2021		10.868,00		905,67		905,67
2020		10.350,00		862,50		862,50
2019		10.850,00	10.320,00	904,17	858,34	1.765,61
2018		10.800,00	10.065,00	900,00	838,75	1.738,75
2017		10.285,00	12.022,00	857,08	1.001,84	1.859,34
2016		10.290,00	14.684,00	857,50	1.223,67	2.081,17
2015		9.861,00	16.558,00	821,75	1.379,84	2.193,59

Come si può osservare, dalla tabella sottoesposta, il budget familiare ha patito un trend decrescente, giungendo da una posizione di partenza di solidità e stabilità economica.

V. Condizione di sovraindebitamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”*.

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.290,00 come da seguente tabella. In considerazione della necessità per la debitrice di trovare una nuova abitazione alternativa per il nucleo familiare, dal momento in cui la stessa sarà tenuta a trovare nuova abitazione, interverrà giocoforza tra le spese a carico l'ulteriore costo per la relativa locazione, stimabile approssimativamente in circa 400/500 euro mensili.



Spese personali	
Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	550,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Spese condominiali	40,00
Utenze	180,00
Spese auto-moto e trasporti	100,00
Telefoni cellulari	15,00
Linea internet e telefono	25,00
Servizi sanitari	40,00
Spese scuola infanzia	90,00
Spese imprevedute (manutenzione impianti, spese mediche non preventivabili, costi per attività extra scolastiche figli, etc.)	100,00
TOTALE SPESE	1.240,00

Si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta, considerando quindi le sole spese indispensabili per il sostentamento della famiglia.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante, di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare, rispetto al quale basti verificare i parametri ISTAT di riferimento, che prevedono per la tipologia di Famiglia area geografica di appartenenza una spesa media di euro 1.814,16 e se rapportate alla tipologia Famiglie ISTAT "mono genitore" la spesa media è prevista in euro 2.099,67. Andrebbe ancora evidenziato che le spese di cui la sig. Monteleone e i figli necessitano mensilmente riguardano il soddisfacimento dei bisogni minimi e a ben vedere risultano inferiori anche alla soglia di povertà assoluta individuata dall'ISTAT per l'anno 2020 che, rapportata al nucleo familiare composto da [REDACTED] minori da anni 4 ad anni 10 ed un adulto dai 18 ai 59 anni, è stabilita in euro 1.074,26 (la soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza).



Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

VI. Dati patrimoniali

La sig.ra Monteleone risulta essere proprietaria al 50% (comproprietà con l'ex coniuge) di immobile destinato ad abitazione di tipo civile cat. A/3 sito in Palermo in Via Giulio Sarmiento 5, il cui valore di mercato ricavato dai parametri OMI risulterebbe pari a circa euro 77.500,00.

La quota riferibile alla sig.ra Monteleone è dunque quantificabile, in termini di valore di mercato, in euro 38.750,00.

La sig.ra Monteleone risulta ancora proprietaria di un autoveicolo modello [REDACTED] immatricolato nel 2014 targato [REDACTED] il cui valore in base ai listini dei beni usati si attesterebbe su una media di circa euro 3.200,00 (fonte Eurotax). Trattasi di autoveicolo utilizzato per gli spostamenti del nucleo familiare, la cui fruizione è indispensabile all'istante, [REDACTED] al fine di accompagnare i figli presso gli istituti scolastici oltreché di recarsi al lavoro producendo il reddito funzionale al sostentamento della famiglia e, in questo caso, al conferimento di parte della retribuzione alla procedura.

Il valore stimato del patrimonio è pertanto di euro 41.950,00.

La sig.ra Monteleone è titolare di rapporto di conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto con [REDACTED] il cui saldo alla data del 31.03.2022 (ultimo scalare disponibile) è di [REDACTED]

Risulta altresì contitolare con [REDACTED] di rapporto di conto corrente [REDACTED] intrattenuto con Banca Intesa San Paolo e sul quale veniva



addebitata la rata del mutuo. Alla data del 31.03.2022 (ultimo scalare disponibile), il saldo del suddetto conto corrente è XXXXXXXXXX

Valore stimato del patrimonio immobiliare e mobiliare

Valore stimato del patrimonio immobiliare	38.750,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	3.200,00
Valore complessivo del patrimonio	41.950,00

L'istante:

- non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio antecedente la presentazione della presente proposta;
- non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio antecedente la presentazione della presente proposta;
- non ha compiuto atti in frode ai creditori;
- non risultano suoi atti di disposizione impugnati dai creditori

VII. Poste attive (elenco beni del debitore oggetto di possibile liquidazione)

Per quanto riguarda le **poste attive**, nel richiamare quanto sopra in ordine al patrimonio e al reddito dell'istante, esse sono, dunque, costituite da:

- 1) Quota di proprietà pari al 50% sull'immobile destinato ad abitazione di tipo civile cat. A/3 sito in Palermo in Via Giulio Sarmiento 5;
- 2) La quota di entrate, costituite da retribuzione (ivi compresa la tredicesima mensilità), assegno unico e contributo al mantenimento del coniuge eccedente la somma mensile di euro 1.240,00 indispensabile per il sostentamento sino a che non si renda necessario attendere ai costi di locazione di nuova abitazione. Da tale momento la quota eccedente la retribuzione da conferire alla procedura dovrà prendere a riferimento la nuova spesa. Al fine di mantenere questa capacità di pagamento conferendo utilità alla procedura, si osserva l'opportunità di consentire alla debitrice di continuare ad abitare l'immobile sino alla sua liquidazione effettiva, ovvero



per tre (eventuali) tentativi di vendita, ovvero per il diverso periodo ritenuto congruo od opportuno dal Giudice Delegato;

3) L'autoveicolo modello [REDACTED] immatricolato nel 2014 e targato [REDACTED]. **Sul punto, trattandosi tuttavia di bene funzionale agli spostamenti del nucleo familiare, la cui fruizione è indispensabile all'istante, [REDACTED] al fine di accompagnare i figli in tenera età presso gli istituti scolastici oltreché di recarsi al lavoro producendo il reddito funzionale al sostentamento della famiglia, se ne chiede l'esclusione dalla procedura liquidatoria, rimettendosi comunque la relativa decisione al Giudice Delegato.**

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Monteleone Letizia, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

Effettuate le opportune verifiche di ammissibilità e l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dichiarare aperta la procedura di liquidazione adottando i provvedimenti di cui all'art. 14 *quinques* L. 3/2012.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo li 11 luglio 2022

Sig.ra Maria Letizia Monteleone

Vere ed autentiche

Avv. Ettore Volpe

